



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA  
ROMAGNA (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

-----  
BRESCIA Via Bianchi,9

## **CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA PLURIENNALE DI GAS TECNICI E GHIACCIO SECCO – FASC. 1072/2021.**

### Sommario

<b>ART. 1 OGGETTO, BASE D'ASTA, DURATA E VALORE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
Art. 1.2 - Caratteristiche tecniche.....	3
Art. 1.3 - Certificati di analisi (Lotti 1 e 4).....	3
Art. 1.4 – Trasporto, controllo, messa a disposizione e verifica delle bombole .....	3
<b>ART. 2 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA .....</b>	<b>4</b>
<b>ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 MODALITA' DI ORDINAZIONE E CONSEGNA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 PREZZI/FATTURAZIONE/PAGAMENTI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA' .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLA FORNITURA ....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 PENALI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART 13 CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA' .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 15 RISOLUZIONE – RECESSO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 16 SPESE E IMPOSTE .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 17 COMUNICAZIONI UFFICIALI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 18 FORO COMPETENTE .....</b>	<b>11</b>

## ART. 1 OGGETTO, BASE D'ASTA, DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Al fine di contemperare gli obiettivi di agevolare la possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese e di garantire una gestione efficace della fase di esecuzione, il presente appalto è articolato in n. 4 lotti autonomi e funzionali suddivisi in base alla tipologia di prodotti e definiti dalle aree geografiche in cui le forniture devono essere eseguite, come meglio specificato nell'Allegato A al presente documento.

Il presente Appalto ha per oggetto la fornitura di gas tecnici e ghiaccio secco, ed in particolare:

LOTTO 1: fornitura di gas tecnici da destinare ai reparti e laboratori IZSLER delle Sedi della Lombardia, per un importo a base d'asta pari ad Euro 147.012,00 oltre l'iva, per 48 mesi (€ 165.388,50, oltre l'iva, comprensivo di opzione di rinnovo di mesi 6);

LOTTO 2: fornitura di ghiaccio secco da destinare ai reparti e laboratori della Sede di Brescia, per un importo a base d'asta pari ad Euro 53.872,00, oltre l'iva, per 48 mesi (€ 60.606,00, oltre l'iva, comprensivo di opzione di rinnovo di mesi 6);

LOTTO 3: fornitura di ghiaccio secco per la Sede Territoriale IZSLER di Reggio Emilia, per un importo a base d'asta pari ad Euro 21.840,00, oltre l'iva, per 48 mesi (€ 24.570,00, oltre l'iva, comprensivo di opzione di rinnovo di mesi 6);

LOTTO 4: fornitura di gas tecnici da destinare ai reparti e laboratori IZSLER delle Sedi dell'Emilia Romagna, per un importo a base d'asta pari ad Euro 77.968,00, oltre l'iva, per 48 mesi (€ 87.714,00, oltre l'iva, comprensivo di opzione di rinnovo di mesi 6);

DURATA: 48 mesi a decorrere dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione, con opzione di rinnovo, da esercitarsi prima della scadenza di ulteriori 6 mesi.

Importo complessivo dell'appalto (per 48 mesi): Euro 300.692,00, oltre l'iva

Importo complessivo dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di rinnovo (48 mesi+6): Euro 338.278,50, oltre l'iva;

La procedura è finalizzata all'individuazione un Operatore Economico per ogni lotto che sulla base delle risultanze di gara, previa valutazione delle schede tecniche e, ove richieste, delle campionature proposte, sarà ritenuto idoneo a fornire a questo Istituto i prodotti oggetto di gara con riferimento ai singoli lotti.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'idoneità tecnica TUTTE LE VOCI costituenti i singoli lotti dovranno risultare idonee. Ne consegue che la non idoneità di una sola delle voci determinerà la non idoneità dell'intero lotto.

### Art. 1.2 - Caratteristiche tecniche

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte a prendere attenta visione della descrizione dei prodotti richiesti, delle schede tecniche (ove allegate) e/o delle caratteristiche inserite nel documento denominato Elenco Lotti e a verificare che i prodotti offerti siano in possesso delle specifiche e caratteristiche tecniche richieste (in particolare del grado minimo di purezza indicato).

Le caratteristiche specifiche indicate sono da ritenersi tassative e vincolanti ai fini della presentazione dell'offerta.

### Art. 1.3 - Certificati di analisi (Lotti 1 e 4)

Ogni fornitura di gas tecnici dovrà essere accompagnata dal relativo certificato di analisi del lotto.

### Art. 1.4 – Trasporto, controllo, messa a disposizione e verifica delle bombole

Il trasporto (per tutti i lotti), il controllo, la messa a disposizione e la verifica delle bombole (per i lotti 1 e 4) deve intendersi incluso nelle forniture dei prodotti.

I gas devono essere consegnati presso i punti di consegna stabiliti dall'Ente e nei depositi da essa autorizzati nei quantitativi di volta in volta richiesti.

La ditta aggiudicataria si assume la piena responsabilità per la movimentazione, lo scarico delle bombole, la consegna e la sostituzione dei vuoti con i pieni.

Al momento della consegna, i documenti di trasporto dovranno essere controfirmati da personale IZSLER all'uopo preposto.

La ditta aggiudicataria dovrà prestare servizio di controllo/verifica e manutenzione di tutte le bombole presenti al fine di garantire la completa sicurezza (nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di collaudo bombole ai sensi della norma ADR).

#### ART. 2 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a zero.

Diversamente, i costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell'impresa dovranno essere indicati nella formulazione dell'offerta economica a pena di esclusione.

#### ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### ART. 3 STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni lotto verrà stipulato il contratto con l'aggiudicatario, trascorso il termine dilatorio (c.d. stand still) e conclusisi favorevolmente tutti i controlli in ordine ai requisiti di ordine generale e professionale.

Il contratto, firmato digitalmente, verrà stipulato tramite scrittura privata, a mezzo posta elettronica certificata e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all'art. 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 4 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, al netto dell'Iva, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 1 del sopracitato articolo in caso di ribassi superiori al 10 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante capofila con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale.

In caso di difformità da quanto richiesto dall'IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l'IZSLER si riserva la facoltà di affidare la fornitura ai concorrenti che seguono in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.

#### ART. 5 MODALITA' DI ORDINAZIONE E CONSEGNA

Gli ordinativi formali saranno inoltrati in forma scritta (via telefax o tramite e-mail) dall'U.O. Provveditorato Economato e Vendite.

Le consegne dovranno essere effettuate rispettivamente presso:

Lotto n. 1 – Presso le diverse sedi IZSLER della Lombardia (si veda l'elenco degli indirizzi al seguente link <https://www.izsler.it/chi-siamo/listituto/dove-siamo/sedi-territoriali/>);

Lotto n. 2 – Presso la sede IZSLER di Brescia, via Bianchi, 9;

Lotto n. 3 – Presso diversi luoghi dell'Emilia Romagna da concordare con la Sede di Reggio Emilia;

Lotto n. 4 – Presso le diverse sedi IZSLER dell'Emilia Romagna (si veda l'elenco degli indirizzi al seguente

link <https://www.izsler.it/chi-siamo/istituto/dove-siamo/sedi-territoriali/>);

Le consegne potranno essere sia al piano terra che ai piani più alti. Lo scarico degli autocarri dovrà avvenire utilizzando esclusivamente mezzi e personale della ditta appaltatrice.

Per i gas la consegna dovrà avvenire tassativamente entro 48 ore dalla richiesta inviata tramite e-mail dal personale IZSLER che sarà tenuto a comunicare le quantità da consegnare, il luogo di destinazione della merce e l'ordine di riferimento, sempre nel rispetto delle quantità indicate nell'ordine.

Per il ghiaccio secco destinato alla Sede di Brescia, la consegna dovrà avvenire tassativamente entro 24 ore dalla richiesta inviata tramite e-mail dal personale IZSLER (le consegne saranno di circa 10/30 kg con cadenza settimanale, suddivise anche in più richieste di circa 5 kg, 15 kg o 25 kg cad.). Le consegne dovranno essere effettuate in contenitori criogenici da rendere.

Per il ghiaccio secco di cui al lotto 3, le consegne verranno richieste nel periodo 01 Maggio / 31 Ottobre di ogni anno di validità del contratto. La consegna sarà frazionata e dovrà avvenire, entro un massimo di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta (tramite mail) inviata dalla Sede Territoriale di Reggio Emilia, la quale, per ogni richiesta, specificherà le quantità da consegnare, il luogo di destinazione della merce e l'ordine di riferimento, sempre nel rispetto delle quantità indicate nell'ordine. Per ordini estemporanei dovuti a questioni emergenziali, saranno comunicati con un preavviso minimo di 3 gg rispetto alla data di consegna richiesta; i volumi di consegna variano tra i 10 kg ed i 30 kg per consegna. Le consegne dovranno essere effettuate in contenitori criogenici da rendere.

L'Istituto si riserva di far eseguire opportune analisi e controlli.

Nel caso in cui la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle stabilite, ovvero qualora per qualsiasi altra causa fosse inaccettabile, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a ripetere le prestazioni a sue spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni in favore dell'Ente.

Le spese sostenute per approvvigionamenti sostitutivi, aumentate della penale, verranno trattenute dall'IZSLER senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta aggiudicataria per le forniture già effettuate e, occorrendo, sulla cauzione.

In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro i termini fissati dall'amministrazione.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da certificato di analisi del lotto.

Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire nel luogo di destinazione indicato in perfetto stato di conservazione, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

La firma per ricevuto di un proprio dipendente non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica dei prodotti stessi, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, a mezzo Pec o e-mail successive, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dalle leggi vigenti.

La difformità qualitativa dei prodotti forniti rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare ed a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

## ART. 6 TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dall'aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si precisa che tutte le attività previste dal presente appalto dovranno essere eseguite in conformità e nell'osservanza del DUVRI.

## ART. 7 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'Istituto.

Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le richieste ad ottenere il subappalto, la cui disciplina è regolamentata dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a cui si rinvia integralmente, devono essere effettuate in forma scritta e devono essere ampiamente motivate.

Al pagamento del subappaltatore, salvo nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, dovrà provvedere l'affidatario appaltatore. A tal fine è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall' Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Istituto sospende il successivo pagamento a favore della ditta affidataria.

L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa espresso richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

- a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
- b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

## ART. 8 PREZZI/FATTURAZIONE/PAGAMENTI

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferite a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato, saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario è incorso, a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle forniture o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura. L'accertamento di regolare esecuzione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme

previste in materia.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del contratto e/o del numero d'ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG indicato nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

#### ART. 9 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il responsabile del procedimento il quale verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei documenti contrattuali.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto.

La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi direttamente da parte del Direttore dell'esecuzione, o da altro soggetto/Commissione individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e secondo i termini previsti dalle Linee Guida ANAC, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibile, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà effettuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni. In difetto di simile accertamento al momento della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento della consegna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione degli stessi.

Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico della stessa.

Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.

In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare le penali previste all'art. 11.

Nel caso in cui i gas consegnati risultino non conformi sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione con prodotti conformi entro 24 ore dalla richiesta/ricezione della contestazione. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse alla sostituzione entro il termine di 24 ore, sarà facoltà dell'Istituto provvedere all'acquisto mediante altro Fornitore addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese sostenute.

#### ART. 10 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA

L'appaltatore non può introdurre variazioni o modifiche al contratto, senza previa approvazione dell'Istituto e disposizione del direttore dell'esecuzione/RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

L'Istituto non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi e nei limiti previsti

dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le varianti devono essere approvate dal responsabile del procedimento, o altro soggetto competente secondo l'ordinamento interno dell'IZSLER.

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto e che il direttore dell'esecuzione del contratto/RUP abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Istituto può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura che la ditta è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione, inizialmente prevista nel contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440 e legislazione vigente.

#### ART. 11 PENALI

Fermo quanto stabilito dal presente capitolato, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per mille e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi consegna questa stazione appaltante applicherà una penale pari all'1 per mille fino ad un massimo del 5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dall'Istituto, o da chi per esso, per l'acquisizione del prodotto da altro fornitore.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

#### ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

La ditta aggiudicataria deve trasmettere all'IZSLER, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i

contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART 13 CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA'

Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera del CDA n. 13 del 30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art. 2, comma 2, lett. h)).

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: [www.izsler.it](http://www.izsler.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

L'operatore economico dovrà accettare il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA, che si allega al presente Disciplinare, come da dichiarazione da rendere in fase di autocertificazione.

#### ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;

per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

#### ART. 15 RISOLUZIONE – RECESSO

In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

#### ART. 16 SPESE E IMPOSTE

Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte, il rimborso per le spese di pubblicità legale, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l'imposta di bollo il cui pagamento rimane,

pertanto, a carico del Fornitore.

#### ART. 17 COMUNICAZIONI UFFICIALI

Ove non diversamente specificato, questa Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni ufficiali esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nel DGUE.

#### ART. 18 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente il Foro di Brescia.

Lotti	Cod. IZSLER	Prodotti	U.M.	Q.tà per 48 mesi	ST	Note
1 - Gas tecnici per Sedi IZSLER della Lombardia	62900	GUARNIZIONE PER BOMBOLA AZOTO	PEZZO	240	NO	
	62932	BOMBOLETTA PER RILEVAMENTO PERDITA GAS	PEZZO	8	NO	
	69082	ARGON IPER PURO BOMBOLA (1PZX10MC)	METRO CUBO	200	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 6.0
	69084	OSSIGENO PURISSIMO BOMBOLA	METRO CUBO	920	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 5.5
	69086	ANIDRIDE CARBONICA BOMBOLA	CHIOGRAMMO	9200	NO	SI RICHIEDONO BOMBOLE DA 30 LITRI
	69088	AZOTO CROMATOGRAFIA G IPER PURO BOMBOLA (1PZX10MC)	METRO CUBO	4200	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 5.5
	69089	ELIO PURO PER CROMATOGRAFIA BOMBOLA (1PZX10MC)	METRO CUBO	3200	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 5.5
	69090	IDROGENO IPER PURO BOMBOLA (1PZX10MC)	METRO CUBO	360	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 5.5
	69099	ARIA IPERPURA (1PZX10METRI CUBI)	METRO CUBO	960	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 5.5
	69102	ARGON 5.0 (99,999) (CONFEZIONE PACCO BOMBOLA)	METRO CUBO	7680	NO	
	81194	MISCELA GAS AD USO ALIMENTARE 70% AZOTO 30% ANIDRIDE CARBONICA	LITRO	400	NO	
	82409	ARGON-METANO 10% IPERPURO IN BOMBOLA	METRO CUBO	120	NO	SI RICHIEDE GAS PUREZZA MISCELA NUCLEARE.
	80804	GAS REFRIGERANTE R404A	LITRO	44	NO	
	80805	GAS REFRIGERANTE R134A	LITRO	60	NO	
69083	ACETILENE BOMBOLA	CHIOGRAMMO	80	NO		
69091	OSSIGENO INDUSTRIALE BOMBOLA	METRO CUBO	136	NO		
2 - Ghiaccio Secco per sede di Brescia	63871	GHIACCIO SECCO	CHIOGRAMMO	20720	NO	Ghiaccio secco preformato in pellet cilindrici con diametro variabile da 14 a 19 mm
3 - Ghiaccio secco per sede territoriale di Reggio Emilia	63871	GHIACCIO SECCO	CHIOGRAMMO	8400	NO	Consegne in diverse zone dell'Emilia Romagna da concordare con la Sede di Reggio Emilia. Si richiede ghiaccio secco in pellets (cilindri con diametro variabile da 2 a 19 mm)
4 - Gas Tecnici per le Sedi Izsler dell'Emilia Romagna	69085	AZOTO LIQUIDO	LITRO	1040	NO	
	69086	ANIDRIDE CARBONICA BOMBOLA	CHIOGRAMMO	2160	NO	SI RICHIEDONO BOMBOLE DA 30 LITRI
	69088	AZOTO CROMATOGRAFIA G IPER PURO BOMBOLA (1PZX10MC)	METRO CUBO	6000	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 5.0
	69089	ELIO PURO PER CROMATOGRAFIA BOMBOLA (1PZX10MC)	METRO CUBO	480	NO	SI RICHIEDE GAS GRADO 5.5
	69102	ARGON 5.0 (99,999) (CONFEZIONE PACCO BOMBOLA)	METRO CUBO	9417,6	NO	
	69104	PROPANO 2.1 IN BOMBOLA DA 25KG	NUMERO	60	NO	
	83052	MISCELA GAS AD USO ALIMENTARE 80% AZOTO 20% ANIDRIDE CARBONICA	METRO CUBO	40	NO	Attacco valvola Argon o Azoto.
	81194	MISCELA GAS AD USO ALIMENTARE 70% AZOTO 30% ANIDRIDE CARBONICA	LITRO	400	NO	Attacco valvola Argon o Azoto.
	82428	GAS AD USO ALIMENTARE 100% AZOTO	LITRO	40000	NO	
	82891	ARGON 6.0 BOMBOLA DA 14L	PEZZO	8	SI	
82892	ELIO 5.0 BOMBOLA DA 14L	PEZZO	8	SI		